

## STATUTO

### "DA GRANDE VOGLIO CRESCERE"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

#### Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "DA GRANDE VOGLIO CRESCERE" fondata il 19/10/2000, si costituisce oggi come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come APS) e ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'APS, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'APS ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di CHIETI.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di CHIETI fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'APS ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'APS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'APS tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

#### Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

##### Finalità e territorio

L'APS "DA GRANDE VOGLIO CRESCERE" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge prevalentemente attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale, di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n. 117.

L'APS promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'APS "DA GRANDE VOGLIO CRESCERE" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. Lgs.3 Luglio 2017 n.117:

a) "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8/11/2000 n. 328 e successive modificazioni, ed interventi e prestazioni di cui alla legge 5/02/1992 n. 104, ed alla legge 22/06/2016 n. 112 e successive modificazioni";

d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;"

*Benedetta*

*Camilla Caracci*

e) "dell'  
dell'  
dell'  
peric

f): "  
decr

h): "

i) "  
incl  
volc

k) "

l) "  
suc  
edu

m)

set

n)

mc

tu

ag

so

ar

v)

di

w

cc

pi

te

a

z

N

p

c



e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi";

f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

h): "ricerca scientifica di particolare interesse sociale";

i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";

l) "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";

m) "servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore";

n) "cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni";

o) "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";

v) "promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata";

w) "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

z) "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Nello specifico l'APS "DA GRANDE VOGLIO CRESCERE" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, si propone di:

- Promuovere una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia per far sì che queste due istituzioni formative possano assumere nel territorio un ruolo centrale nella promozione culturale, relazionale e di cittadinanza attiva, organizzando attività di formazione e produzione culturale (corsi per adulti, laboratori artistico-espressivi, di mediazione, ambientali).
- Promuovere ed organizzare mostre, convegni, seminari, manifestazioni, studi ed iniziative editoriali, concerti e rappresentazioni teatrali, escursioni e visite guidate.

**Statuto**

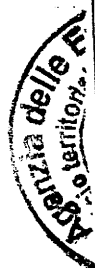
"DA GRANDE VOGLIO CRESCERE"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

pagina n. 2 / 2

*Brillante*

*Carola Carani*



L'AF  
stru  
dall  
Le a  
avv  
L'at  
ber  
sos  
sta  
am  
aut  
L'A  
alt  
col  
di  
im  
nu  
L'a  
qu  
la

Al  
Po

L  
t  
l  
F

- Promuovere la formazione di gruppi di ricerca permanenti su argomenti di particolare interesse sociale.
- Curare l'edizione di pubblicazioni utilizzando ogni mezzo di informazione.
- Gestire, su mandato dell'Amministrazione Comunale, Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, per educarli alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica.
- Intrattenere rapporti ed organizzare sistemi di rete con associazioni, scuole, enti pubblici e privati, operatori economici e culturali, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di comuni intenti e finalità.
- Promuovere ed organizzare iniziative di servizi e di supporto a favore di altre organizzazioni che perseguano fini di promozione sociale e di utilità sociale e degli enti di volontariato.
- Collaborare con le associazioni ambientaliste per la salvaguardia dell'ambiente.

L'APS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri associati.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'APS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (art. 17, comma 4, dlgs 117/2017).

L'APS potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

### Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'APS:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Statuto

"DA GRANDE VOGLIO CRESCERE"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

pagina n. 3 / 3

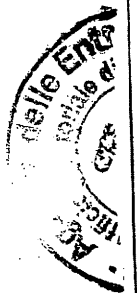
Associazione delle R.  
A.P.S. Territorio

Brunella D'Amico

Carmelo Caracciolo

I soci  
Soci  
Soci  
atti  
Soci  
rea  
Soci  
nor  
onc  
altri  
No  
do

Art  
Ch  
In



Le  
L'a  
ric  
In  
gi  
av  
de  
N  
hi  
d  
p  
D  
a  
p  
p  
c  
e  
L  
a  
s

I soci si distinguono in:

**Soci fondatori** - sono quelle persone che hanno fondato l'APS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

**Soci ordinari** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

**Soci sostenitori** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

**Soci onorari** - sono quelle persone alle quali l'APS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

#### **Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

Chiunque intenda aderire all'APS deve rivolgere domanda all'Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;

- dichiarare di condividere le finalità che l'APS propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore a sei mesi. Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.

#### **Statuto**

"DA GRANDE VOGLIO CRESCERE"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)  
pagina n. 4 / 4

Bullati

Romolo Careri

Ar  
Gli  
(e  
Ar  
L'  
Sc  
as  
A  
m  
cc  
L'  
at  
de  
L'

- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 2 anni.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

### Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'APS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'APS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

### Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'APS sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

### Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'APS. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'APS ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

Statuto

"DA GRANDE VOGLIO CRESCERE"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)  
pagina n. 5 / 5

*Barbara Dini*

*Carola Careri*

L'As



Sia  
ass  
am  
da  
pri  
de  
an  
de  
In  
ug  
L'  
ra  
In  
in  
È  
vi  
de  
Le  
P  
e  
P  
vi  
L  
n  
A  
L  
g  
F  
r  
t

- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'APS e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

#### **Art. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'organo di amministrazione governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

#### **Statuto**

"DA GRANDE VOGLIO CRESCERE"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

pagina n. 6 / 6

*Benedetto*

*Carmela Caracci*

L' P  
 p a  
 a a  
 l r  
 a l  
 l d  
 r i  
 l d  
 c c  
 l l  
 c L  
 r c  
 c r  
 l l  
 l f  
 c c

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'APS ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà dei membri dell'organo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'APS.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'APS, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

Bullati

Carnele Carani

È p  
tele  
dell  
I ve  
sott  
dell  
L'or  
det

**Art**

L'or  
l'as  
dal  
qu:  
L'o  
cor



**Ar**  
**Dir**

L'o  
da  
qu  
L'o  
re  
L'  
di  
e  
de  
I  
in  
nc

**A**

L'  
at

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

#### **Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA ELETTO)**

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 10 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA ELETTO)**

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017

*Brillante*

*Carmelo Caracci*

10-10-68



○  
a  
/  
l  
o  
l  
l

- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'APS vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 15 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'APS entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'APS per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

## Art. 12 – LIBRI SOCIALI

L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

## Art. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'APS è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, il quale nominerà anche i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## Art. 14 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Statuto

"DA GRANDE VOGLIO CRESCERE"

Ente Terzo Settore (ETS) - Associazione di Promozione Sociale (APS)

pagina n. 9 / 9

*Barbara*

*Caroline*

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
*Direzione Provinciale di Chieti*  
*Ufficio Territoriale di Chieti*

Il presente atto è stato qui registrato il **11 NOV 2020**  
al n. 1227 3e

Versamento di € \_\_\_\_\_ affittato il \_\_\_\_\_

Fiorella SCIASCIA

